

## REGOLAMENTO (CE) N. 2307/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1995

che determina, per il cotone non sgranato, la produzione stimata e l'importo dell'acconto dell'aiuto per la campagna 1995/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio<sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1554/95, la produzione stimativa di cotone deve essere determinata anteriormente al 1° ottobre di ciascuna campagna; che, in base ai dati disponibili, è opportuno fissare la produzione stimata per la campagna di commercializzazione 1995/96 al livello di seguito indicato;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto dell'aiuto è determinato tenendo conto, da un lato, della produzione stimata di cotone non sgranato e, dall'altro, dell'importo prevedibile dell'aiuto; che l'applicazione di tali criteri induce a stabilire l'importo dell'acconto al livello di seguito indicato;

considerando che in Spagna pessime condizioni climatiche hanno causato un'importante diminuzione delle superfici a cotone; che, tenuto conto della produzione prevedibile del cotone non sgranato nonché del livello dell'aiuto in tale Stato membro per la campagna 1995/96 e allo scopo di alleviare gli effetti di questa situazione sugli operatori interessati, è opportuno differenziare, in via

eccezionale, il livello dell'acconto applicabile in Spagna per la campagna 1995/96; che è opportuno fissare l'importo dell'acconto applicabile negli altri Stati membri ad un livello tale che la sua percentuale, rispetto al livello dell'aiuto prevedibile, sia pari a quella applicabile in Spagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna di commercializzazione 1995/96, la produzione stimata di cotone non sgranato è fissata a:

- 1 250 000 tonnellate per la Grecia,
- 97 500 tonnellate per la Spagna,
- 5 tonnellate per gli altri Stati membri.

2. L'importo dell'acconto dell'aiuto per la campagna 1995/96 è fissato a:

- 42,520 ECU/100 kg per la Spagna,
- 29,210 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.